

Non c'è omissione di soccorso senza lesione!

Trib. Milano, Sez. VII, G.U. Gallina, sent. 10.2.2016 (dep. 11.2.2016)

Il reato di omissione di soccorso di cui all'art. 593 comma 2 c.p., che pone, in capo a colui che si imbatte in una persona ferita o altrimenti in pericolo, l'obbligo di prestare l'assistenza occorrente, ovvero, se necessario, di darne immediato avviso all'autorità, non sussiste allorché la persona offesa non abbia riportato alcuna lesione, o comunque non versi in situazioni di pericolo per la propria incolumità, o quando la necessaria assistenza sia stata prestata da altri.

(Nel caso di specie l'imputata è stata assolta dall'imputazione di omissione di soccorso, per insussistenza del fatto, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che la persona offesa, che si trovava per terra a seguito di una aggressione, riferita come perpetrata da parte del marito dell'imputata - non presentava alcun evidente trauma o ferita, tanto che il referto di P.S. segnalava una cefalea con prognosi di 5 giorni, era lucida ed era stata soccorsa da un terzo soggetto, che, colta la situazione di agitazione scaturita dal litigio, era intervenuto invitando l'imputata ad allontanarsi insieme al marito). (1)

(1) Sull'argomento, Cass. Pen., Sez. IV, sent. 4380 del 2.12.1994.